



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO - REGIONE PIEMONTE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15/1979 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n.ri 122/1979, 159/1989, 192/1989 e 5/2015

CAPO I - DELLA POLIZIA URBANA E DEI SUOI AGENTI

ARTICOLO 1 - GENERALITÀ

Il servizio di Polizia Urbana è disciplinato dal presente Regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali, ed ha per scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai Regolamenti locali, dalle Leggi e dai Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di Polizia Generale, di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni e provvedimenti di competenza del Comune e di curare la osservanza di tutte le altre disposizioni emanate dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO - 2 - DIREZIONE

Il servizio di Polizia Urbana è diretta dal Sindaco e, per esso dall'Assessore Delegato, dall'Assessore alla Polizia Urbana e dalla Segreteria Generale, i quali impartiscono ordini direttive tramite il Comandante dei Vigili Urbani.

ARTICOLO - 3 - SEQUESTRO DI CORPI DI REATO

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare, quando è ammesso, gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato.

Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il ricavo relativo sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria. Il Sindaco può risolvere dei sequestri contro depositi o cauzione da versarsi nella Cassa del Comune a cura e spese del depositante.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO - 4 - ARRESTI E TRADUZIONI

Gli Agenti di Polizia possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale le persone, anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di Procedura Penale.

CAPO - II - DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO - 5 - SUOLO PUBBLICO

Per suolo pubblico si intende, tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO - 6 - SCAVI ED OCCUPAZIONI

Nessuno può eseguire lavori di scavo, né costruzioni che interessano le strade pubbliche, né occupare, sia temporaneamente che stabilmente, il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

È fatta eccezione per le occupazioni normali di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tale caso, i veicoli possono sostare nelle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare intralcio al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da cause accidentali.

ARTICOLO - 7 - OBBLIGO DI RIPRISTINO

Nelle occupazioni di suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate dal precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo, nell'adempimento degli obblighi prescritti a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

ARTICOLO - 8 - DIVIETI

A tutela dell'ordine pubblico nei corsi, nelle vie, nei vicoli, sotto i portici, nei giardini ed in qualunque luogo destinato, anche temporaneamente, ad uso e transito pubblico, è vietato a meno di speciale concessione:

- a) occupare in qualsiasi modo il suolo viabile ed il relativo sottosuolo;
- b) tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;
- e) collocare vetrine, banchi, panche, ceste di qualsiasi dimensioni, mobili e paraventi, sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastri, ed in qualunque altro luogo di uso pubblico;
- d) giocare alle bocce, alla palla, alla fionda o altro qualsiasi gioco, od altrimenti arrecare fastidio o pericoli ai cittadini od ingombrare il suolo con arnesi dei giochi.

- e) A tutela dell'ordine pubblico nei corsi, nelle vie, nei vicoli sotto i portici, nei giardini ed in qualunque luogo destinato, anche temporaneamente, ad uso e transito pubblico, è vietato, a meno di speciale concessione, collocare lapidi e cippi a ricordo di persone decedute in incidenti stradali. - eventuale deroga potrà essere concessa nel caso di persone cadute nell'adempimento del proprio dovere o di personalità illustri.

ARTICOLO - 9 - CONCESSIONI

Con speciali permessi , temporanei precari revocabili ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale, subordinatamente al pagamento di apposito diritto e sotto l'osservanza delle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, nonché delle condizioni particolari stabilite dall'Autorità Municipale, potrà concedersi l'autorizzazione:

- 1) di occupare tratti di suolo pubblico con banchi, vetrine, tavolini, sedie e carretti ed esporre tende ed insegne;
- 2) di collocare lampade e lampioni;
- 3) di esporre pedanche o ponticelli sui fossi e canali pubblici o comunque esistenti lungo le pubbliche strade;

Con permesso speciale, temporaneo e precario, può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico con banchi sotto i portici e fra le arcate di essi, nonché il collocamento di vetrine mobili ai lati estremi dei negozi sotto l'osservanza delle varie disposizioni regolamentari inerenti all'estetica edilizia ed alla circolazione stradale.

Tanto i banchi quanto le vetrine mobili devono in ogni caso essere rimossi alla chiusura giornaliera dei negozi, in modo che il posto ad essi destinato risulti completamente libero.

ARTICOLO - 9 BIS - OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI SCUOLA GUIDA

1. E' fatto obbligo ai titolari o legali rappresentanti delle scuole guida di presentare annualmente la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla conduzione di veicoli a motore o di eventuali esercitazioni da svolgersi in preparazione degli esami pratici.
2. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Richiesta in bollo nella misura stabilita dalle vigenti normative;
 - Date previste per l'occupazione o il periodo durante il quale verranno svolti esami o prove;
 - Planimetria in scale 1.200 indicante l'area effettivamente occupata.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al versamento di una tariffa forfettaria di € 150 annui per ciascuna scuola che presenti istanza.
4. Qualora al momento della presentazione della richiesta non fosse stato possibile individuare con esattezza le date previste per l'occupazione, è fatto obbligo al richiedente, di comunicare al Comando di Polizia Locale, almeno 7 giorni prima, la data in cui avrà luogo la prova d'esame.
5. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ARTICOLO - 10 - CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

Il concessionario del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittigli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessaria e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- e) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare anche nelle ore notturne;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

ARTICOLO - 11 - PROROGHE

Qualora il termine prefissato per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate, il concessionario non abbia potuto ultimare le opere stesse, dietro richiesta esaurientemente giustificata, il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo.

ARTICOLO -12 - OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessario per i servizi d'igiene, polizia, di illuminazione e di quanto altro si ritenga necessario al pubblico interesse.

La cura e la spesa per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli toponomastici spetta al Comune, salvo rivalsa, nei confronti dei responsabili, nel caso di guasti dolosi o colposi.

ARTICOLO 13 - INSEGNE, VETRINE E STRISCIONI PUBBLICITARI

La concessione per apporre infissi o vetrine, insegne, per costruire pensiline, tende e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'ornato, è disciplinato dal Regolamento Comunale d'Igiene Edilizia.

È in facoltà del Comune di vietare, a suo giudizio insindacabile, l'apposizione di insegne, quadri di pubblicità, affissioni ecc. ed anche di stabilirne i modelli nelle località di particolare interesse architettonico o di interesse generale.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, luci e simili, se non previo avviso all'Autorità Comunale.

Le tele con iscrizione, da collocarsi trasversalmente alle vie, non sono ammesse che eccezionalmente e temporaneamente, e solo a scopo di richiamo per feste di beneficenza, congressi e simili, esclusa la privata pubblicità.

Può essere consentita l'apposizione, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni, di tele sulle facciate dei negozi con diciture: cambio di proprietario, trasloco, prossima apertura, liquidazione definitiva per cessazione commercio e simili, da collocarsi di piatto aderenti ai muri e ad insegne già esistenti. Sono proibite le insegne luminose che diano fastidio e disturbo alla vista.

ARTICOLO -14 -TURBATIVE

Il Sindaco, con propria Ordinanza, provvede nel caso di rifiuto da parte dei responsabili, ad eliminare le turbative e le abusive occupazioni di suolo pubblico.

CAPO Iii - DELLA NETTEZZA URBANA

ARTICOLO -15 - GENERALITÀ

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetti. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad annaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

ARTICOLO - 16 - SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI

Nell'abitato, ogni proprietario di case, ville, ecc., deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie del marciapiede antistante alla sua proprietà, ovvero, in mancanza del marciapiede, per una profondità di metri uno lungo la proprietà stessa.

ARTICOLO - 17 - SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI E TERRAZZE

Per misure generali, il Sindaco può ordinare lo scarico delle neve dai tetti, terrazze, balconi ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua.

Dette operazioni dovranno compiersi nei modi termini prescritti dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO - 18 - LUOGHI DI SCARICO

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza preventivo consenso dell'Autorità Municipale e dovranno, in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dall'Autorità stessa.

In particolare è vietato scaricare la neve sul suolo pubblico.

ARTICOLO - 19 - MATERIALE DI SCARICO

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compie tali opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall' Autorità Comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

ARTICOLO - 19 BIS

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa (ivi compresi i relitti di vetture, ecc.) non sono permessi nel concentrico e nelle zone di espansione. Sono ammessi, invece, nelle zone produttive ma con l'osservanza delle norme che il Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, detterà volta per volta affinché non costituiscano bruttura o pericolo per l'incolumità' pubblica e privata.

ARTICOLO - 20 - SICUREZZA NEGLI EDIFICI

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di manutenzione; si dovrà evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana ed il precipitare di qualunque materiale od oggetto che possa costituire pericolo alle persone ed alle cose o che, comunque, possa anche solo insudiciare il suolo pubblico.

I proprietari sono obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, che per vetustà od altro siano bucati od altrimenti guasti in modo da non lasciare cadere l'acqua con danno del manto stradale od incomodo dei passanti.

ARTICOLO - 21 - EDIFICI PERICOLANTI

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il Sindaco, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel tempo e nei termini prescrittigli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con Ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle vigenti Leggi, sarà passibile di contravvenzione.

ARTICOLO - 22 - VASI DI FIORI

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento di fiori, in tali casi, dovrà essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

ARTICOLO - 23- BUCATO STESO AD ASCIUGARE

È vietato stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze e di qualsiasi altra parte all'esterno delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie, sui pubblici passaggi, nei giardini pubblici ed in qualsiasi altro luogo visibile dalla pubblica via.

ARTICOLO - 24 - OGGETTI ESPOSTI SULLE FACCIATE

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento; è fatta eccezione per gli articoli esposti a scopo commerciale, previa autorizzazione.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato/a tal fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro materiale.

ARTICOLO - 25 - DEMOLIZIONI

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno e, preventivamente, il materiale stesso onde evitare la diffusione della polvere.

ARTICOLO - 26 - OGGETTI CONTUNDENTI ED ARNESI DA TAGLIO

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie del centro abitato, devono essere portati o condotti in modo da non arrecare offesa od incomodo al pubblico.

I falciatori ed i mietitori, nel percorrere le vie del centro urbano, devono tenere le falci smontate in modo da renderle inoffensive.

ARTICOLO - 27 - ILLUMINAZIONE DEGLI ANDRONI

Per tutto il tempo di accensione dell' illuminazione pubblica, gli accessi dei fabbricati dovranno essere convenientemente illuminati, salvo che gli stessi siano tenuti chiusi.

ARTICOLO - 28 - FUOCHI E CAMINI

Sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita condotta.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre od ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO - 29 - INCENDI

In caso di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne ecc.

ARTICOLO - 30 - INCENDI - COLLABORAZIONE E RISARCIMENTI

In caso di incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa.

Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale.

Ai proprietari degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare, dalla persona danneggiata dall'incendio, o dalle Società Assicuratrici, i danni subiti negli oggetti stessi.

ARTICOLO - 31 - AFFISSIONI E SCRITTE SUI MURI

È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

Sui muri esterni e sulle colonne di stabili pubblici e privati, fuori dei luoghi non espressamente assegnati dal Comune, non possono affiggersi né stampati né manoscritti senza il consenso dell'Autorità Municipale e dei proprietari degli stabili.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO - 32 - PUBBLICI MANUFATTI

È vietato arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.

È vietato sedersi e sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli ingressi, sui gradini dei monumenti e sui cordoli dei giardini pubblici.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostarsi ai pubblici monumenti, agli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti posti in vendita.

ARTICOLO - 33 - MENDICITÀ

È proibito mendicare in luogo pubblico. Per le questue, collette, raccolte di fondi e di oggetti, valgono le disposizioni dell'art. 156 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

ARTICOLO - 34 - COFANI MORTUARI

È vietato trasportare in modo visibile cofani mortuari dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che li richiedono. Tale trasporto deve essere seguito in carri chiusi in modo da non colpire la vista del pubblico.

ARTICOLO - 35 - BISOGNI CORPORALI

È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dei luoghi a ciò destinati.

È vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

È pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

ARTICOLO - 36- PUBBLICITÀ

Le insegne ed i cartelli pubblicitari dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forme decorose.

ARTICOLO - 37 - MINORATI EBAMBINI

I bambini ed i minorati psichici e fisici devono essere accompagnati per le pubbliche vie.

ARTICOLO - 38 - MACELLAI E SALUMIERI

I macellai ed i salumieri non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e, dovendo portare in giro i ferri del mestiere, devono tenerli convenientemente avvolti.

ARTICOLO - 39 - BESTIAME

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita sul suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango o di sterco.

Nei luoghi pubblici è proibito uccidere conigli, il pollame, ecc. spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque, compiere atti spiacevoli ai passanti.

È vietato il passaggio nelle vie interne del centro storico delle mandrie di animali di qualsiasi specie, escluso il mese di novembre. (delibera e.e. 192/89).

Queste dovranno percorrere le vie di circonvallazione; nell'abitato potranno sostare solamente nel luogo indicato dall'ufficio Municipale di Polizia, per il termine e secondo le modalità del caso.

ARTICOLO - 40 -ALLEVAMENTO ANIMALI

Nel caso che il Sindaco permetta l'allevamento di alcuni animali da cortile e che l'allevamento degli animali avvenga entro recinti/contenitori o gabbie, questi dovranno essere di dimensioni tali da permettere agli animali stessi i loro normali movimenti.

ARTICOLO - 41 - CANI

Per le vie e piazze pubbliche, tutti i cani, dovranno essere provvisti di una museruola perfettamente atta ad impedire morsicature, oppure dovranno essere manodotti con guinzaglio ben sicuro.

ARTICOLO - 42 - ACCALAPPIAMENTI

I cani vaganti senza museruola, o non manodotti con adatto guinzaglio, saranno accalappiati anche se accompagnati dal proprietario.

ARTICOLO - 43 - ISOLAMENTO ED ABBATTIMENTO

I cani accalappiati saranno isolati per tre giorni, trascorsi i quali senza che siano reclamati, saranno abbattuti.

Sono a carico del proprietario tutte le spese di custodia e di mantenimento, senza pregiudizio dell'ammenda dovuta per le inosservate prescrizioni.

ARTICOLO -44 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

È vietato maltrattare gli animali percuotendoli e sovraccaricandoli con peso eccessivo.

I tori adulti e gli animali sciolti, non potranno circolare lungo le pubbliche vie e piazze se non convenientemente assicurati in modo da impedire loro di correre e di darsi alla fuga.

ARTICOLO - 45 - VIGILANZA

Gli Agenti Comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli Agenti ed Ispettori, di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1913, n. 611, per assicurare la osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

CAPO IV - DELLA PUBBLICA QUIETE

ARTICOLO - 46 - STABILIMENTI, ATTIVITÀ RUMOROSE E DISTURBO DI OGNI GENERE ALLA QUIETE PUBBLICA

È vietato qualunque rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore di riposo notturno. Nelle case non si debbono produrre rumori molesti ed incomodi al vicinato o fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 13.00 alle 15.00 e dalle 23.00 alle 07.00.

. Il suono delle campane è proibito dalle ore 21.00 alle ore 07.00 nei mesi di ottobre a marzo e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 nei mesi da aprile a settembre.

Nelle altre ore il suono sarà limitato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Le arti o i mestieri che, di per se stessi o per l'uso di macchine, sono causa di notevole frastuono, debbono sospendersi dalle ore 22.00 alle ore 0.7, salvo speciale permesso dell'Autorità Comunale.

I venditori ambulanti di qualsiasi merce devono attenersi da ogni grido dalle ore 20.00 alle ore 07.00

- È fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici produrre e o consentire rumori, suoni o disturbi di qualsiasi genere, tali da arrecare noia agli antistanti l'esercizio stesso, specie dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

Si precisa che i valori massimi di rumore consentiti, a metri tre dal filo di proprietà della sorgente emittente, campane escluse e salvo deroghe autorizzate, sono:

- ore diurne: 60 dB;
- ore notturne fino alle 23.00: 50 dB;
- ore notturne dopo le 23.00: 45 dB.

È inoltre vietato arrecare disturbo:

- a) mediante schiamazzi di qualunque genere;
- b) mediante fonti sonore determinate da autoradio, radio portatili ed altre sorgenti sonore;
- e) mediante motori a scoppio non in regola con le norme del codice stradale. (* delibera e.e. 159/89).

ARTICOLO - 47 - SUONATORI AMBULANTI

I suonatori ambulanti ed i venditori di canzonette, per le pubbliche vie, non possono fermarsi, suonando oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza non inferiore a metri 20.00 dal punto precedente.

È vietato loro fermarsi davanti alle scuole, alle chiese, alle caserme ed agli ospedali.

Peraltro, nei giorni di mercato e di fiera, è consentito loro la sosta in una stessa località per non più di un'ora consecutiva.

ARTICOLO - 48 -ANIMALI DISTURBATORI

È vietata, nel centro urbano, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini di cani o di altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati guaiti od altrimenti, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.

Verificandosi il caso di cui sopra, gli Agenti Comunali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, li diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo alla infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

ARTICOLO - 49 - TRASPORTO DI OGGETTI CAUSANTI RUMORI MOLESTI

Nel trasporto nel centro urbano, degli oggetti di ferramenta e, specialmente, delle lamine, delle stecche e dei tondini e tubi di ferro, si deve provvedere, con opportuna legatura, ad impedire il fastidioso rumore cagionato dalla oscillazione e dalla ripercussione.

CAPO V - DELL'ORDINE PUBBLICO

ARTICOLO - 50 - MONUMENTI ED ALTRI BENI PUBBLICI

monumenti, le fontane, i pubblici edifici, i giardini ed i viali sono posti sotto la salvaguardia di tutti i cittadini.

È vietato quindi, qualunque gesto, deterioramento e sfregio, in qualsivoglia modo praticato.

ARTICOLO - 51 - VIALI, GIARDINI E PORTICI

Nei giardini e viali pubblici, è vietato:

- a) cogliere fiori e gettare sassi;
- b) danneggiare sedili e sdraiarsi e dormire sulle panche;
- e) arrampicarsi sugli alberi o comunque danneggiarli;
- d) passare nei luoghi erbosi o mettersi a giacere od a sedere;
- e) collocare sedie, baracche, banchi ed altre cose fisse o mobili senza avere ottenuto speciale permesso;
- f) introdurre vetture, carri, carretti a mano, autoveicoli, motocicli, biciclette, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani tenuti con robusto guinzaglio.

ARTICOLO - 52 - INFISSI NEI FABBRICATI

Nessuno può opporsi a che, nei muri dei fabbricati privati e pubblici, vengano, per ordine del Sindaco:

- a) infissi i fanali destinati alla pubblica illuminazione ed i relativi sostegni, ed apparecchi destinati a disciplinare il traffico stradale con segnalazioni anche luminose;
- b) iscritte le denominazioni delle vie e la numerazione delle porte, iscrizioni e numerazioni che dovranno poi essere rinnovate a cura e spese del proprietario ogni volta che, per riparazioni od altra causa ad esso dipendente, vengano cancellate o guastate;
- e) eseguire tutte quelle altre opere di pubblica utilità che occorrono e non implicano espropriazione, salvo ad accordare, caso per caso, ai proprietari, quei compensi che potessero loro competere ove si tratti di reale danno arrecato.

ARTICOLO - 53 - DIVIETI

È vietato:

- a) strappare, lacerare, distaccare, coprire, cancellare gli stampati legittimamente affissi a scopo di pubblicità;

b) sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi artificiali, gettare polveri esplodenti ed in generale, fare esplosioni ed accensioni pericolose ed incombode nei luoghi abitati e vicinanze, salvo il permesso delle competenti Autorità;

e) recare danni alle cassette per l'impostazione delle lettere, al loro contenuto, ai cestini per la raccolta dei rifiuti, nonché alle condotte elettriche, telefoniche, del gas o fognature, a quelle dell'acqua potabile, alle lampade della pubblica illuminazione, ai segnali stradali ed ai semafori.

CAPO VI - DEL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE

ARTICOLO - 54 - DEL COMMERCIO IN GENERALE

Qualsiasi commercio si effettui nel Comune, in negozi aperti al pubblico, ed in suolo pubblico, ivi l'Autorità Municipale ha il diritto di intervenire per vigilare la buona fede nei contratti, l'igiene della merce esposta in vendita, l'ordine e la sicurezza del pubblico.

ARTICOLO - 55 - LOCALITÀ DESTINATE AL MERCATO

I mercati debbono svolgersi nelle piazze o località fissate dall'Autorità Comunale e secondo l'orario da questa stabilito.

I venditori ambulanti residenti in altri Comuni potranno esercitare la loro attività nelle zone suddette esclusivamente nei giorni di lunedì e nei giorni di fiera; negli altri giorni essi dovranno esercitare la loro attività commerciale nelle zone designate all'uopo dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO - 56 - ACCESSO AGLI AGENTI

Gli Agenti Municipali hanno libero accesso, durante l'orario di apertura dei negozi, in tutti i locali annessi e contigui agli esercizi stessi, allo scopo di eseguire ispezioni metodiche, accurate e minuziose.

ARTICOLO - 57 - GESTIONE DEI NEGOZI

I titolari delle licenze di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione Comunale, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli Agenti e dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale.

ARTICOLO - 58 - PESI E MISURE

Le bilance che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa sempre verificare le pesate.

I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti di bollo di verifica dell'ufficio Metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

ARTICOLO - 59 - CARTA PER GLI INVOLUCRI

Per avvolgere la merce venduta, i commercianti devono fare uso esclusivo di carta di imballaggi conformi a quanto prescritto con D.M. 21.03.1973 art. 20 e seguenti, e successive modificazioni.

È vietato inoltre, negli spacci di generi alimentari, di avvolgere questi con carta usata, stampata, o preparata con gesso, allume, barite o altre sostanze nocive o che cedono facilmente il colore.

Il compratore ha la facoltà di far pesare la merce senza carta.

ARTICOLO - 60 - BANCHI SUL SUOLO PUBBLICO

rivenditori che, con banco, occupano pure uno spazio su suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

ARTICOLO - 61 - MODALITÀ DI VENDITA

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno.

Essi devono essere costantemente muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

È loro vietato infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita, non legittima nè giustificata da parte degli esercenti negozi soggetti alle discipline del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del Decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

ARTICOLO - 62 - ORARIO DEI NEGOZI

Gli spacci di generi alimentari, devono rimanere aperti, senza interruzione nei giorni e nelle ore fissate dalle competenti Autorità.

La norma predetta si applica pure a tutti gli altri negozi ed ai banchi dei venditori ambulanti.

ARTICOLO - 63 - CARTELLINI DEI PREZZI

Chiunque esponga al pubblico, per la vendita, merce di qualsiasi specie, è tenuto ad indicare il prezzo mediante cartellini con caratteri chiari e visibili, apposti sui singoli oggetti.

CAPO VII - CANALI E DISCARCHE

ARTICOLO - 64 - CANALI E FONTANELLE PUBBLICHE

È vietato:

- a) gettare nei corsi d'acqua scorrenti nel perimetro urbano, pietre, rottami, terra, animali, rifiuti e materiali di qualsiasi natura, (vedi leggi regionali n. 32/74, n. 23/75, e n. 49/77, nonché legge n. 319/76, e criteri e metodologie e norme tecniche generali "ex art. 2 della legge stessa"
- b) lavare nei pubblici lavatoi oggetti o materiale all'infuori dei panni e biancherie per uso domestico.
- e) lavare autoveicoli e motocicli sul suolo pubblico ed usare, per tale scopo, dell'acqua delle fontanelle pubbliche.

ARTICOLO - 65 - DISCARICHE

Lo scarico della terra, dei rottami, delle immondizie e di qualsivoglia materiale di rifiuto nei luoghi apprestati dall'Autorità Comunale, deve essere fatto in modo che nulla di quanto si scarica resti sulla strada o sul piazzale antistante adibito a manovra dei veicoli.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO - 66 - PERMESSI

Chiunque intenda ottenere un permesso di polizia deve presentare in tempo regolare domanda diretta al Sindaco, stesa su competente carta bollata, corredata degli atti e dei documenti caso per caso prescritti.

I permessi di polizia hanno la durata massima di un anno.

Il Sindaco può revocare in qualunque momento quelle autorizzazioni il cui oggetto non sia più rispondente al decoro cittadino e alle particolari esigenze estetiche di alcune località od alle esigenze della circolazione.

ARTICOLO-67-REVOCHE

L'uso delle autorizzazioni non conforme alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, da luogo, oltre che alla revoca della autorizzazione, anche alla contestazione della contravvenzione.

ARTICOLO - 68 - INFRAZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli arti. 106 -107 - 109 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro al suolo pubblico o pericolo alle persone, l'Agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

Gli Agenti, quando ne sia il caso, possono sequestrare gli oggetti posti in vendita dai venditori ambulanti non autorizzati e i mezzi di trasporto di detti oggetti adoperati per tale commercio sul suolo pubblico.

La restituzione degli oggetti sequestrati al proprietario, verrà fatta dopo definito il procedimento contravvenzionale.

ARTICOLO - 69 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti.

ARTICOLO - 70 - DEFINIZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI

I contravventori agli articoli: 6-7-8-9-10-11-13-16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32.- 35-38-39-41-44-47-48-49-50-53-55-60-64 - 65 del presente Regolamento, hanno la facoltà di conciliare la contravvenzione in via breve versando immediatamente all'Agente accertatore la somma di Lire 5.000 (cinquemila) raddoppiate in caso di recidiva, per le quali sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le infrazioni a tutti gli altri articoli del presente Regolamento e per il caso di mancata oblazione in via breve, l'ammontare della somma da corrispondersi a titolo di oblazione, fino ad un massimo di Lire 200.000 (duecentomila) sarà stabilito dal Sindaco al quale dovrà essere rimesso il relativo rapporto redatto dagli Agenti accertatori.

In ogni caso, resta sempre salva ed impregiudicata l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO - 71 - PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo il conferimento dei premi agli Agenti che hanno accertato la contravvenzione, a norma dell'ari. 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

ARTICOLO - 72 - DECORRENZA

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.

ARTICOLO - 73 - ABROGAZIONI

Tutte le disposizioni, le quali non armonizzano con quelle del presente Regolamento, perdono efficacia con la sua pubblicazione.

ARTICOLO - 74 - TERMINI

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO - 75 - CASI NON PREVISTI

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle leggi.

Approvato con delibera e.e. n. 15/79

Modificato con delibere e.e. n. 122/79 - n. 270/81 - n. 104/84 -
n. 159/89 - n. 192/89 -

INDICE

CAPO I DELLA POLIZIA URBANA E DEI SUOI AGENTI

ARTICOLO 1 GENERALITÀ

ARTICOLO 2 DIREZIONE

ARTICOLO 3 SEQUESTRO DI CORPI DI REATO

ARTICOLO 4 ARRESTI E TRADUZIONI

CAPO II DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 5 SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6 SCAVI ED OCCUPAZIONI

ARTICOLO 7 OBBLIGO DI RIPRISTINO

ARTICOLO 8 DIVIETI

ARTICOLO 9 CONCESSIONI

ARTICOLO 9 BIS OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI SCUOLA GUIDA

ARTICOLO 10 CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 11 PROROGHE

ARTICOLO 12 OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA

ARTICOLO 13 INSEGNE, VETRINE E STRISCIONI PUBBLICITARI

ARTICOLO 14 TURBATIVE

CAPO Iii DELLA NETTEZZA URBANA

ARTICOLO 15 GENERALITA'

ARTICOLO 16 SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI

ARTICOLO 17 SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI E TERRAZZE

ARTICOLO 18 LUOGHI DI SCARICO

ARTICOLO 19 MATERIALE DI SCARICO

ARTICOLO 19 BIS

ARTICOLO 20 SICUREZZA NEGLI EDIFICI

ARTICOLO 21 EDIFICI PERICOLANTI

ARTICOLO 22 VASI DI FIORI

ARTICOLO 23 BUCATO STESO AD ASCIUGARE

ARTICOLO 24 OGGETTI ESPOSTI SULLE FACCIATE

ARTICOLO 25 DEMOLIZIONI

ARTICOLO 26 OGGETTI CONTUNDENTI ED ARNESI DA TAGLIO

ARTICOLO 27 ILLUMINAZIONE DEGLI ANDRONI

ARTICOLO 28 FUOCHI E CAMINI

ARTICOLO 29 INCENDI

ARTICOLO 30 INCENDI COLLABORAZIONE E RISARCIMENTI

ARTICOLO 31 AFFISSIONI E SCRITTE SUI MURI

ARTICOLO 32 PUBBLICI MANUFATTI

ARTICOLO 33 MENDICITÀ

ARTICOLO 34 COFANI MORTUARI

ARTICOLO 35 BISOGNI CORPORALI

ARTICOLO 36 PUBBLICITA'

ARTICOLO 37 MINORATI E BAMBINI

ARTICOLO 38 MACELLAI E SALUMIERI

ARTICOLO 39 BESTIAME

ARTICOLO 40 ALLEVAMENTO ANIMALI

ARTICOLO 41 CANI

ARTICOLO 42 ACCALAP I AMENTI

ARTICOLO 43 ISOLAMENTO ED ABBATTIMENTO

ARTICOLO 44 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

ARTICOLO 45 VIGILANZA

CAPO IV DELLA PUBBLICA QUIETE

ARTICOLO 46 STABILIMENTI, ATTIVITA' RUMOROSE E DISTURBO DI OGNI GENERE
ALLA QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 47 SUONATORI AMBULANTI

ARTICOLO 48 ANIMALI DISTURBATORI

ARTICOLO 49 TRASPORTO DI OGGETTI CAUSANTI RUMORI MOLESTI

CAPO V DELL'ORDINE PUBBLICO

ARTICOLO 50 MONUMENTI ED ALTRI BENI PUBBLICI

ARTICOLO 51 VIALI, GIARDINI E PORTICI

ARTICOLO 52 INFISSI NEI FABBRICATI

ARTICOLO 53 DIVIETI

CAPO VI DEL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE

ARTICOLO 54 DEL COMMERCIO IN GENERALE

ARTICOLO 55 LOCALITÀ DESTINATE AL MERCATO

ARTICOLO 56 ACCESSO AGLI AGENTI

ARTICOLO 57 GESTIONE DEI NEGOZI

ARTICOLO 58 PESI E MISURE

ARTICOLO 59 CARTA PER GLI INVOLUCRI

ARTICOLO 60 BANCHI SUL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 61 MODALITÀ DI VENDITA

ARTICOLO 62 ORARIO DEI NEGOZI

ARTICOLO 63 CARTELLINI DEI PREZZI

CAPO VII CANALI E DISCARCHE

ARTICOLO 64 CANALI E FONTANELLE PUBBLICHE

ARTICOLO 65 DISCARICHE

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 66 PERMESSI

ARTICOLO 67 REVOCHE

ARTICOLO 68 INFRAZIONI

ARTICOLO 69 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

ARTICOLO 70 DEFINIZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 71 PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 72 DECORRENZA

ARTICOLO 73 ABROGAZIONI

ARTICOLO 74 TERMINI

ARTICOLO 75 CASI NON PREVISTI

